

Contratto individuale per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro

Premesso:

che in riferimento all'art. 17 del C.C.N.L. del 23.12.1999 del comparto del personale appartenente alla qualifica dirigenziale modificato dall'art. 15 del C.C.N.L. del 22.02.2006 l'Amministrazione regionale ha stipulato un protocollo d'intesa il 16.7.2008, recepito con D.G.R. n. 54-9322 del 28.7.2008 e un protocollo d'intesa del 23.12.2009 recepito con D.G.R. n. 7-12949 del 30.12.2009 per l'attuazione dell' istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, quale incentivo all'esodo anticipato del personale rivestente la qualifica dirigenziale;

che in esecuzione del citato provvedimento, con determinazione dirigenziale n.....del è stato approvato l'avviso di bando, mediante il quale l'Amministrazione regionale rende note le norme che regolamentano l'istituto dell'esodo anticipato, stabilendo inoltre termini e modalità per la presentazione delle adesioni e per l'accettazione delle stesse;

che si ritiene necessario, per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, stipulare contratto individuale per definire con ogni dipendente, la cui domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro venga accettata, la quantificazione economica del beneficio spettante, secondo le modalità ed i termini previsti dal bando innanzi citato;

tutto ciò premesso ed esposto, tra la Regione Piemonte, (omissis) rappresentato, ai fini del presente contratto, dal Direttore della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, dr.ssa Maria Grazia FERRERI (omissis), domiciliata ai fini del presente contratto in Via Viotti 8 - Torino ed il dirigente regionale dott.....

nat....ila.....codice fiscale.....e
residente in.....via.....n.....

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

il dirigente regionale dott..... nat...il..... a..... e
residente in.....Via..... n.....

SI IMPEGNA A:

- a) risolvere il proprio rapporto con l'Amministrazione regionale a far data dal..... (primo giorno in cui non vi è più rapporto di lavoro presso la Regione Piemonte);
- b) a restituire quanto percepito a titolo di indennità supplementare nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, stipuli presso la Regione Piemonte contratti di lavoro a tempo determinato, anche di diritto privato, o contratti di collaborazione coordinata continuativa comunque denominati.

DICHIARA DI :

- accettare tutte le disposizioni del bando, ivi compresa la norma di cui all'art. 1, lettera e) del bando stesso relativa alla possibilità di revocare la domanda di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro presentata ilnei casi in cui mutino in senso peggiorativo i requisiti minimi e le condizioni minime per l'accesso alla pensione di anzianità, o qualora la data di cessazione proposta dal dirigente stesso per il collocamento a riposo non consenta effettivamente la corresponsione del trattamento pensionistico a causa di errori di calcolo dei servizi utili o qualora la variazione della data proposta dal dirigente comporti un anticipo della risoluzione, sia situata nello stesso anno cui si riferisce il bando e non comporti una variazione del numero di mensilità da corrispondere. Salvo che per la fattispecie sopra descritte, la rinuncia alla risoluzione del rapporto di lavoro nella data indicata in adesione al bando comporta l'esclusione dai benefici della risoluzione consensuale, sia in relazione all'anno cui il bando si riferisce, sia per le successive aperture del medesimo.

L'Amministrazione regionale si obbliga a corrispondere, entro il termine di mesi sei, a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, un anticipo pari al 90% dell'indennità spettante, con una tassazione d'acconto non superiore al 33%. La restante parte verrà erogata entro novanta giorni dalla liquidazione di tutte le spettanze di fine servizio, corrisposte sia dall'Ente previdenziale che dall'Amministrazione regionale.

L'indennità verrà calcolata secondo le modalità indicate nel bando, e costituita dai seguenti elementi stipendiali in misura mensile:

- a) stipendio tabellare;
- b) maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. B) del C.C.N.L. 10.04.1996, ove acquisito;
- c) retribuzione di posizione ;
- d) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.

per un totale di n..... mensilità di indennità supplementare, calcolata ai sensi di quanto stabilito nel punto **5** del protocollo d'intesa del 16.07.2008, approvato con D.G.R. n. 54 -9322 del 28.7.2008, in relazione all'opzione indicata nella domanda di adesione al bando.

In caso di indisponibilità di risorse durante l'anno rispetto alle domande presentate, si farà luogo alle corresponsioni rispettando l'ordine temporale delle date di cessazione proposte in adesione al bando e posponendo le domande dei dirigenti che non sono in possesso dei requisiti pensionistici e hanno presentato domanda di risoluzione per dimissioni oltre la data di apertura della finestra annuale. In caso di incapienza del fondo, l'indennità verrà corrisposta con le risorse dell'anno successivo nel numero di mensilità spettanti alla data di cessazione.

Il presente contratto individuale è esente da bollo e da registrazione

Per l'Amministrazione regionale
Il Direttore della Direzione
Risorse Umane e Patrimonio
Dr.ssa Maria Grazia FERRERI

Il Dirigente regionale

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il